LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Bastia Umbra 12 aprile 2014

Relatore: Michele Vigne

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

QUALI SONO?

Sono strutture di media complessità che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

La specialistica ambulatoriale è un livello essenziale di assistenza che si contraddistingue per un sistema di offerta con una disponibilità di accesso fortemente diversificata per tempi di attesa, per distanza dal domicilio, per orari di erogazione e con una distribuzione disomogenea sul territorio in relazione alla densità abitativa, alla distribuzione/concentrazione delle tecnologie ad alta specializzazione ed alla articolazione delle funzioni di riferimento regionale

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

QUALI SONO?

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

QUALI SONO?

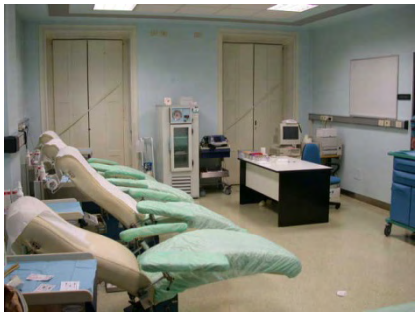

AREATECNICA

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

NON SONO COMPRESE IN QUESTA SEZIONE QUELLE DI ASSISTENZA SANITARIA NON SPECIALISTICA

Il Ministero con nota del 13 marzo 2003 ebbe a chiarire che le ***strutture*** *che erogano prestazioni di* ***assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale*** *(ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) pur se spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del decreto), non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002. sempre allora, il Ministero disse che le misure di sicurezza antincendio previste al Titolo IV dell'allegato al decreto, pur non cogenti, possono essere applicate per analogia .*

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Con l'entrata in vigore del DPR 151/2011 è stata meglio definita l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi anche per le strutture che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Ora infatti è previsto:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; **Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2.**	*fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m^2*	*Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m^2*	*oltre 100 posti letto*

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Una prima domanda: poiché queste strutture sono spesso collocate in edifici pluriuso e pluripiano, che comprendono anche attività non specialistiche, quale superficie si deve considerare?

SI RITIENE CORRETTO CHE SI CONSIDERATA LA SOLA SUPERFICIE LORDA ESPRESSAMENTE DEDICATA ALL'ATTIVITA' SPECIALISTICA

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

COSA PREVEDE LA NORMA IN VIGORE?

Il titolo IV della regola tecnica prevede misure minime per:

18.2 - Strutture di superficie fino a 500 mq

18.3 - Strutture di superficie superiore a 500 mq

Le strutture sanitarie esistenti aventi superficie superiore a 500 mq, devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni

Per le strutture sanitarie con superficie non eccedente i 500 mq, le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002

(Chiarimento Nota Prot. n. P1465/4122 sott. 46 del 24 dicembre 2002)

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

QUALI ERANO I PROBLEMI EMERSI NEGLI ADEGUAMENTI?

- **di natura economica relativi alla disponibilità di fondi**

- **di natura interpretativa – normativa**

- **di natura tecnica**

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Quali erano i problemi emersi negli adeguamenti?

Ecco alcuni di natura interpretativa/normativa

- La dizione “ad alta energia” per l’evoluzione delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche necessitava di essere aggiornata
- Necessità di inserire le aree diagnostiche nelle aree C anche per una migliore individuazione dell’affollamento in termini quantitativi
- alcuni reparti specialistici - es. terapie metaboliche – hanno necessità di radioprotezione e contiguità con le preparazioni radioattive
- Alcune strutture (poliambulatori) sono ubicate in adiacenza con fabbricati diversi
- Necessità di rideterminare la larghezza totale delle uscite da ogni piano, limitandola piano di massimo affollamento.
- Considerare la presenza dei depositi di materiali combustibili per le esigenze giornaliere

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Quali erano i problemi emersi negli adeguamenti?

Ecco alcuni di natura tecnica

- necessità di semplificare le possibilità di intervento nelle strutture esistenti
- difficoltà nell'eseguire le compartimentazioni di pareti e solai
- difficoltà, se non impossibilità, di realizzare filtri a prova di fumo effettivamente efficaci
- Il problema delle capacità di esodo e la lunghezza dei percorsi, attesa la particolarità delle strutture
- più in generale, quando gli obiettivi di sicurezza non possono essere raggiunti strutturalmente, ci dovrebbe essere la possibilità di sostituirli con sistemi attivi di protezione

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Vediamo alcune immagini

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Vediamo alcune immagini

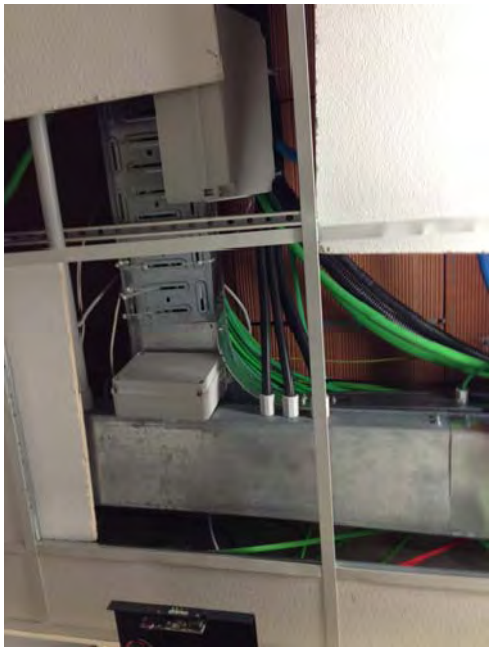

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Vediamo alcune immagini

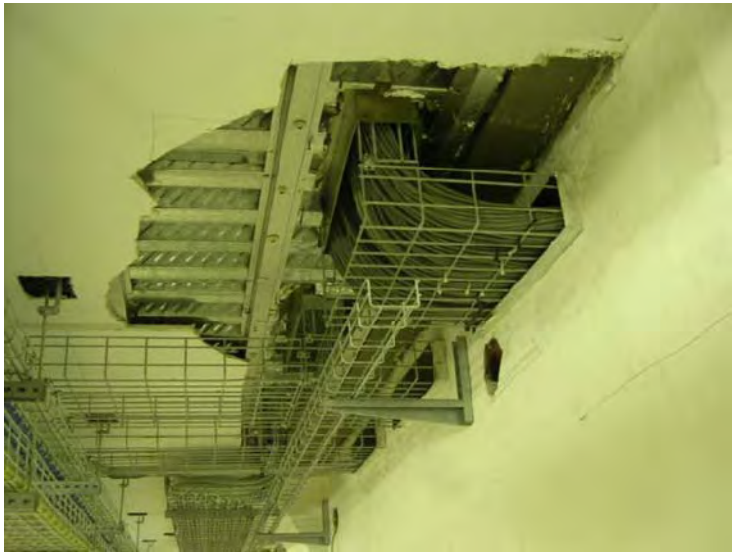

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

Vediamo alcune immagini

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO.

COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

AREATECNICA

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

UNA NUOVA RICLASSIFICAZIONE:

AL **CAPO I** (STRUTTURE**, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE**, NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO)

AL **CAPO II** (STRUTTURE**, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE**, CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 500 mq E FINO A 1.000 mq.

AL **CAPO III** (STRUTTURE **ESISTENTI** CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 mq.

AL **CAPO IV** (STRUTTURE **DI NUOVA COSTRUZIONE** CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 mq.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL **CAPO I** – strutture**, sia esistenti che di nuova costruzione**, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco

si precisa che devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture esistenti e di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi.

Si precisa che per le aree di tipo A (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.) ed E (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali), si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (art. 15 Dlgs 8.3.2006, n. 139).

Per le aree di Tipo F (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante), si applicano le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del Dlgs 17.3.1995, n. 230, e smi.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture esistenti e di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

Resistenza al fuoco , rimane quella già in essere R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati;

Reazione al fuoco dei materiali. Nelle strutture esistenti è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite. Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario - che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria - negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego a pavimento e a parete di materiali in «classe 1» e a soffitto di materiali di «classe 0» (non combustibili). Nelle strutture esistenti è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture esistenti e di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato.

Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti le *apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante*) e le aree tecniche contenenti *laboratori di analisi e ricerca* possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti *apparecchiature ad elevata tecnologia* quali risonanza magnetica (RM) o tomografia computerizzata (TAC) possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

Le aree di tipo F contenenti ***sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili*** possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché dette aree abbiano caratteristiche minime R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati.

I locali destinati a ***produzione di sorgenti radioattive non sigillate*** ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, dovranno avere: strutture di separazione min. REI/EI 60; porte di caratteristiche non inferiori a EI 60; accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione; illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux; sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture esistenti e di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

misure per l'esodo di emergenza

Si applicano le disposizioni previste all'allegato III del DM 10.3.1998, facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio.

Sono ammesse scale ad uso promiscuo.

Per la valutazione del massimo affollamento ipotizzabile, per le aree di tipo C sono previsti: ambulatori e simili: 0,1 persone/mq; sale di attesa: 0,4 persone/mq.

Per le aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture esistenti e di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 mq

E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: carico di incendio non superiore a 1062 MJ/mq di legna standard; strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60; porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura; rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme; un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 2IA 89B C installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra i vani di superficie non superiore a 1,5 mq.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture esistenti e di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

Distribuzione dei gas combustibili. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

Distribuzione dei gas medicali. E' previsto che nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto (IV fonte), devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO II – strutture esistenti e di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq.

Impianti di condizionamento e ventilazione . E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico.

Impianti elettrici. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

impianto di rivelazione, segnalazione e allarme . Nei locali adibiti a depositi e servizi generali e nei locali ubicati oltre il primo piano interrato, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

Le novità nel Capo III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Si riferisce solo alle strutture esistenti, quelle nuove dovranno rispettare le disposizioni del titolo II con riferimento alle aree di tipo C

Ubicazione. Le strutture possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche serviti da scale ad uso promiscuo, contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, siano limitate a quelle di cui ai punti 34 (limitatamente agli archivi e biblioteche), 49 (Gruppi elettrogeni), 58 (la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive limitatamente agli usi sanitari) 64 (CED), 65 (locali pubblico spettacolo), 66 (Alberghi), 67(Scuole), 68 (strutture sanitarie), 69 (locali commerciali),71 (Aziende ed Uffici con più di 300 dipendenti), 72 (Edifici sottoposti a tutela), 73 (edifici promiscui), 74 (impianti termici), 75 (Autorimesse), 77 (Edifici alti), 78 (Aerostazioni), 79(interporti)

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Separazioni - Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie di cui al presente Capo:

a) non devono comunicare con attività non pertinenti tranne quelle elencate al punto precedente, che possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti;

b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti, non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, con le limitazioni di cui al successivo punto 34.3;

c) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e b), mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 60.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Resistenza al fuoco.

Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco minimo R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.

Reazione al fuoco dei materiali. Nelle strutture esistenti è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite. Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario - che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria - negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego a pavimento e a parete di materiali in «classe 1» e a soffitto di materiali di «classe 0» (non combustibili). Nelle strutture esistenti è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Compartimentazione.

Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 2000 mq.

3. Le aree di tipo F devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 1.000 mq.

4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, se attività soggette ai controlli VVF devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato.

Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti ***apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante***) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.

Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti ***apparecchiature ad elevata tecnologia*** quali risonanza magnetica (RM) o tomografia computerizzata (TAC) possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

Le aree di tipo F contenenti *apparecchiature ad elevata tecnologia* quali risonanza magnetica (RM) o tomografia computerizzata (CT) possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte con caratteristiche R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati. I locali destinati a produzione di *sorgenti radioattive non sigillate* ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, dovranno avere: strutture di separazione min. REI/EI 60; porte di caratteristiche non inferiori a EI 60; accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione; illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux; sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Scale. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco R-REI/EI 30 per i piani fuori terra e R-REI/EI 60 per i piani interrati, salvo le scale ad uso degli ambienti facenti parte dello stesso compartimento che possono essere non protette per edifici fino a quattro piani fuori terra. Le scale protette devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m se tutti i materiali di rivestimento installati lungo le vie di esodo sono incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in classe 1 di reazione al fuoco.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto per i compartimenti presenti.

Gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/CE, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

Capacità di deflusso

Ai fini del dimensionamento delle uscite, la capacità di deflusso non deve essere superiore a 50.

Lunghezza delle vie d'uscita al piano

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

a) 50 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

b) 40 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m purché tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere di classe 1 di reazione al fuoco.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

Larghezza delle vie di uscita

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

Sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili.

La larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata riferendosi al piano di massimo affollamento.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

E' vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per normativa sanitaria, è obbligatoria la presenza di bombole per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.).

le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto con aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale, con strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 mq

E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: carico di incendio non superiore a 1062 MJ/mq di legna standard; strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60; porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura; rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme; un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 2IA 89B C installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra i vani di superficie non superiore a 1,5 mq.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 mq

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m2 di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 mq

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione.

Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 mq

L'accesso può avvenire dall'esterno: da spazio scoperto o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;

dall'interno, tramite filtro a prova di fumo, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti.

I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.

Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienicosanitarie.

Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 30.

I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/mq, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

Distribuzione dei gas medicali. E' previsto che nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto (IV fonte), devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi.

La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere: saldamente ancorata alla muratura, segnalata da cartelli, posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo, ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Impianti di condizionamento e ventilazione . E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico.

Impianti elettrici. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

L'impianto di diffusione sonora deve avere un'autonomia di: 60 min. Il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio per almeno 90 minuti

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO III – strutture esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Reti naspi e idranti

•Superficie struttura da 1000 a 3000 mq. La rete idrica antincendio deve essere dotata di 4 naspi con 35 l/min. cadauno e pressione residua non minore a 0,2 Mpa. *oppure* 2 idranti con 120 l/min. cadauno e pressione residua non minore a 0,2 Mpa. Non occorre protezione esterna; l'alimentazione idrica richiesta è del tipo singola.

•Superficie struttura oltre 3000 mq. La rete idrica antincendio deve essere dotata di 4 naspi con 60 l/min. cadauno e pressione residua non minore a 0,2 Mpa. *oppure* 3 idranti con 120 l/min. cadauno e pressione residua non minore a 0,2 Mpa. La protezione esterna è necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento; l'alimentazione idrica richiesta è del tipo singola e solo in presenza di protezione esterna sarà del tipo singolo superiore.

ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL NUOVO REGOLAMENTO. COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA?

LE NOVITA' NEL CAPO IV – strutture di nuova costruzione aventi superficie maggiore di 1.000 mq.

Le strutture sanitarie, di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 mq devono osservare le disposizioni previste al Titolo II del DN 18.9.2002 con riferimento alle aree di Tipo C.

Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE
Bastia Umbra 12 aprile 2014

Grazie per la cortese attenzione

Michele Vigne